

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AUSILI FINANZIARI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 5 del 29/01/1992**

INDICE

Art. 1	p. 3
Art. 2	p. 3
Art. 3	p. 3
Art. 4	p. 3
Art. 5	p. 3
Art. 6	p. 3
Art. 7	p. 4
Art. 8	p. 4
Art. 9	p. 4
Art. 10	p. 4

Art. 1

Il Comune incoraggia e sostiene attività ed iniziative sociali, culturali, sportive, produttive e promozionali, organizzate da soggetti pubblici e privati la cui attività non abbia fini di lucro, sia mediante la concessione del proprio patrocinio, sia mediante l'erogazione di contributi finanziari.

Art. 2

Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito e di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi e per quelle iniziative non concesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

Art. 3

Il patrocinio è deliberato motivatamente dalla Giunta Municipale. La concessione del patrocinio deve indicare espressamente le eventuali agevolazioni che l'Amministrazione Comunale intende assicurare per la più valida realizzazione dell'attività o dell'iniziativa. In caso di agevolazioni di carattere finanziario si seguono le procedure di cui al successivo articolo.

Art. 4

L'assegnazione di contributi è rapportata alla importanza dell'attività annuale svolta o delle iniziative ed al loro onere presunto. Di norma, l'ammontare del contributo erogato dalla Giunta Municipale non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'attività complessiva o dell'iniziativa. Eccezionalmente e motivatamente, per determinate attività o iniziative di comprovato interesse, la Giunta Municipale potrà disporre fino alla copertura della intera spesa sostenuta.

Art. 5

Il contributo verrà erogato ad attività conclusa o ad iniziativa realizzata sulla base della relativa documentazione contabile che il richiedente è tenuto a rimettere al Comune. Per comprovati motivi, e su espressa domanda del richiedente, una quota non superiore alla metà del contributo potrà essere anticipata per permettere la realizzazione dell'attività o dell'iniziativa. In questo caso il legale rappresentante dell'Associazione richiedente dovrà formalmente impegnarsi, qualora l'attività o l'iniziativa non venisse per qualsiasi ragione effettuata o l'onere relativo risultasse inferiore all'anticipazione erogata, a restituire l'ammontare del contributo o a rimborsare l'Amministrazione della quota eccedente.

Art. 6

Per una opportuna programmazione delle attività e delle iniziative e per una migliore utilizzazione delle risorse di Bilancio, le richieste di patrocinio e/o di contributo dovranno pervenire all'Amministrazione, con una sintetica illustrazione dell'attività o dell'iniziativa e un dettaglio preventivo di spesa entro il 30 Aprile per le attività e le iniziative programmate nel 2° semestre dell'anno in corso ed entro il 30 Ottobre per le attività e le iniziative programmate nel 1° semestre

(1) Modificato con Deliberazione del C.C. N° 38 del 30/07/2015

dell'anno successivo. Oltre quanto previsto dal comma precedente, non saranno prese in considerazione le richieste di contributo che non siano pervenute almeno trenta giorni prima della data dell'iniziativa per la quale è richiesto il concorso finanziario dell'Amministrazione.

Riguardo le richieste di patrocinio, qualora queste non comportino la concessione di contributi economici, potranno essere prese in considerazione se presentate 15 giorni prima della data dell'iniziativa.

Art. 7

La Giunta Municipale esamina le richieste di contributo tenendo conto della rilevanza dell'attività e delle iniziative e della disponibilità delle risorse di Bilancio, e comunicherà annualmente al Consiglio Comunale l'elenco dei patrocini e dei contributi finanziari concessi.

Art. 8

Il patrocinio del Comune si concreta altresì nella richiesta di contributi a soggetti pubblici e privati per l'organizzazione di specifiche attività ed iniziative di cui all'art. 1 particolarmente rilevanti. In tal caso il contributo finanziario ottenuto viene erogato ai soggetti che hanno organizzato le attività stesse o le iniziative, previo rendiconto contabile da parte dei soggetti medesimi, detratte le eventuali spese sostenute dal Comune.

Art. 9

E' istituito ai sensi dell'art. 1 del DPR del 07.04.2000 n. 118 l'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio Comunale, aggiornato annualmente. L'Albo così istituito potrà essere consultato da ogni cittadino.

Art. 10 ⁽¹⁾

L'entità complessiva dei contributi erogati ai sensi degli articoli del presente Regolamento, a carico del Bilancio del Comune, non può superare annualmente la cifra di Euro70.000.00 (settantamila).

(1) Modificato con Deliberazione del C.C. N° 38 del 30/07/2015